

Trento, 10 ottobre 2022
Prot. n. 723/CPI/GB/ef

Gentile Signora
dott.ssa Vanessa Masè
Presidente
Prima Commissione Permanente
Consiglio della Provincia Autonoma di Trento

**Consultazione del 10 ottobre 2022 in merito al disegno di legge n. 144
"Modificazioni della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992"**

Gentile Presidente,

in riferimento alla consultazione della Prima Commissione permanente di lunedì 10 ottobre 2022 sul disegno di legge n. 144 " Modificazioni della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992" (proponente assessore Spinelli), di seguito riporto le osservazioni del Coordinamento Provinciale Imprenditori.

Un saluto cordiale.

Giovanni Bort – Presidente
Coordinamento Provinciale Imprenditori



Osservazioni in merito al disegno di legge n. 144 "Modificazioni della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992"

Premessa

È noto che la competizione avviene tra imprese ma anche fra territori. Le imprese e neoimprese, ubicate in territori nei quali il dialogo con l'autorità amministrativa è più agevole, il confronto utile e fruttuoso, i tempi di risposta della P.A. alle istanze delle imprese rapidi e snelli, risultano essere maggiormente favorite e più concorrenziali rispetto ad altre che invece hanno come interlocutore una pubblica amministrazione "burocratizzata" e lenta.

Come segnala l'Ocse, la produttività media del lavoro delle imprese italiane è più elevata nelle zone dove l'Amministrazione pubblica è più efficiente. Per contro, dove invece è più bassa, la produttività del settore privato ne risente negativamente.

Gli ultimi dati messi a disposizione dal World Economic Forum mostrano un dato statistico preoccupante, ovvero **che il grado di complessità amministrativa che grava sulle imprese italiane è anche oggi nettamente superiore rispetto ai nostri competitori** che hanno sede negli altri principali paesi. Nel ranking mondiale ci posizioniamo al 136° posto, ovvero sei posizioni più in basso rispetto a 10 anni fa.

Ancora ci permettiamo di evidenziare che l'Università di Göteborg, in uno studio condotto nel 2021 a livello europeo su 208 regioni, ha posto in luce un dato consolante, ovvero che **la prima realtà territoriale italiana per qualità istituzionale risulta essere la provincia Autonoma di Trento, peccato poi che la stessa a livello europeo si collochi solo al centesimo posto.**

Ci permettiamo, inoltre, di evidenziare, quale ulteriore elemento di riflessione, che nonostante i ripetuti interventi legislativi rivolti alla semplificazione posti in essere nell'ultimo periodo, **il "costo della burocrazia" è comunque cresciuto in maniera esponenziale. Secondo stime recenti (analisi elaborate dall'Istituto Ambrosetti e da Deloitte) tale costo è ancora pari a 57 miliardi di euro.**

Da lungo tempo il mondo imprenditoriale ricorda alla pubblica amministrazione che il miglioramento dell'efficienza amministrativa deve essere un processo continuo e costante nel tempo, volto a realizzare l'inserimento di concrete innovazioni per la pubblica amministrazione che realmente intenda porsi a servizio dei cittadini e delle imprese, realizzando maggiore efficienza, maggiore semplificazione, minori tempi di attesa.

Fatte queste considerazioni introduttive rileviamo che **il disegno di legge in esame intende attuare una “manutenzione complessiva” della disciplina provinciale sull’attività amministrativa, per adeguarla alle corrispondenti disposizioni statali** che a loro volta sono state oggetto di recenti interventi di modifica.

Se l’obiettivo del disegno di legge è quello di uniformare la normativa provinciale a quella nazionale, non si può che esprimere apprezzamento e parere positivo, su tale intervento di manutenzione volto a far sì che le imprese abbiano medesime, o almeno uniformi, procedure nel momento in cui si rapportano, per mezzo di richieste/istanze/domande con la pubblica amministrazione, sia essa diretta emanazione dello Stato o della provincia.

Concordiamo, quindi, si debba **senz’altro procedere, perché doveroso, nell’introduzione dei nuovi criteri di semplificazione amministrativa e snellimento burocratico** proposti dal disegno di legge in commento, ma non vogliamo né possiamo illuderci in merito al fatto che alla semplificazione amministrativa si possa giungere solo attraverso la mera introduzione di nuove leggi o regolamenti.

Auspichiamo, quindi, che questo intervento normativo non si limiti a riformare la legge provinciale in materia di procedimento amministrativo, per la annunciata necessità di adeguarne il testo alle recenti modifiche introdotte al livello statale o per una semplice opera di manutenzione complessiva dovuta al mutato quadro di riferimento, ma che ad essa consegua **un effettivo snellimento dei procedimenti amministrativi**, che a nostro avviso si ottiene:

- **attraverso un’ampia digitalizzazione del rapporto tra P.A. e imprese, che porti ad un reale dialogo tra le banche dati pubbliche;**
- **per mezzo della omogeneizzazione dei procedimenti e della modulistica;**
- **riorganizzando le competenze e riducendo il numero di enti pubblici coinvolti nel medesimo procedimento.**

Solo in tal modo si raggiungeranno le condizioni per giungere concretamente al principio dell’«once only», in base al quale le pubbliche amministrazioni non possono chiedere all’impresa i dati già in loro possesso.

Da ultimo ci preme evidenziare come il ricorso all’utilizzo degli strumenti telematici nei rapporti con gli utenti (imprese e cittadini) a cui tende il disegno di legge in commento, laddove fa riferimento al domicilio digitale nonché ai servizi erogati in rete dalla amministrazione provinciale e alle comunicazioni per via telematica, pur se positivo, per quanto riguarda la semplificazione dei procedimenti e la velocizzazione dei tempi burocratici, comporta un rischio di disservizio in assenza di una **corretta valutazione del grado di alfabetizzazione informatica degli utenti**

coinvolti (imprese e cittadini), perché sottovalutando questo dato si rischia di non ottenere il risultato voluto.

La soluzione di quest'ultima problematica potrebbe venire dalla contemporanea creazione di un cosiddetto **“servizio guida”** a favore degli utenti, anche a mezzo di operatore che possa fornire un'assistenza diretta ed immediata per il corretto utilizzo delle procedure telematiche (si porta ad esempio gli sportelli di assistenza anche per le pratiche telematiche attivi presso la CCIAA di Trento per il mercato elettronico e le pratiche dell'Albo Gestori Ambientali).

In sintesi, il Coordinamento Provinciale Imprenditori chiede che il rapporto con la P.A. si semplifichi con una sola istanza, una sola piattaforma informatica, una sola risposta ed un solo controllo.

Da ultimo risulterà necessario il costante monitoraggio degli effetti delle semplificazioni che vengono introdotte, per evitare che all'emanazione continua di nuove norme che modificano le precedenti non ne consegua unicamente l'ulteriore complicazione della vita delle imprese.

A fronte di quanto sopra, si condivide, in linea generale, l'adozione di misure volte alla semplificazione procedurale e alla razionalizzazione dei vari quadri normativi oggetto del DDL in consultazione, essendo consci che la semplificazione dell'attività amministrativa non farà che accelerare il percorso della crescita economica e sostenibile della nostra Provincia, in coerenza con i futuri obiettivi europei di crescita e rilancio economico.

Osservazioni puntuali

- **L'art. 6** allinea la disciplina provinciale a quella nazionale e tuttavia la compressione dei termini (da 30 a 20 giorni) per l'espressione dei pareri richiesti va considerata con estremo favore per l'accelerazione dei procedimenti amministrativi di volta in volta in rilievo che ne dovrebbe conseguentemente derivare.
- Anche **l'art. 7** punta a conseguire il medesimo obiettivo di accelerazione, in questo caso puntando – anziché sul fattore “tempo” – su diffusi processi di digitalizzazione dell'attività amministrativa con impiego di strumenti telematici (non più soltanto circoscritti alla posta elettronica certificata) che dovrebbero favorire nettamente la semplificazione dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e imprese. In modo del tutto simile la disposizione contenuta **nell'art. 14** del DDL n. 144/2022 si inserisce in questa linea di “apertura alla digitalizzazione” sempre più spinta dei procedimenti amministrativi e quindi va accolta positivamente.

- **L'art. 10** del DDL n. 144/2022 introduce *ex novo* nella Legge Provinciale sull'attività amministrativa una disposizione *sub* "art. 23.1" rubricata "**Concentrazione dei regimi amministrativi, procedimento unico e sportello unico**".

Nel solco di quanto già maturato a livello nazionale, la disposizione declina le istanze di semplificazione e accelerazione in chiave di unico interlocutore da offrire agli utenti, imprese in particolare, nei procedimenti che prendono avvio con una SCIA o con altra istanza presentata dall'interessato.

Il comma 1 si propone di realizzare la concentrazione dell'attività amministrativa imponendo alle Amministrazioni di rendere noto sul proprio sito istituzionale lo sportello unico cui presentare la SCIA (o la domanda di provvedimento abilitativo unico) anche in caso di procedimenti connessi.

Il comma 2 a sua volta disciplina il caso in cui vi siano attività soggette finora ad una pluralità di SCIA, anche in sequenza, e le sottopone ad una SCIA unica presentata al soggetto individuato in modo tale che sia la stessa Amministrazione ricevente a farsi carico di trasmettere e acquisire i pareri e le valutazioni delle altre Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo (cui competono controlli e la presentazione di eventuali proposte motivate, da rendere entro termini tassativi).

Il comma 3 segue la medesima prospettiva dello sportello unico cui presentare l'istanza, disponendo anche in merito al ricorso allo strumento della conferenza di servizi nel caso in cui la SCIA risulti subordinata all'acquisizione di atti di assenso, di pareri o di verifiche preventive (ipotesi della SCIA condizionata).

Il comma 4 ha il pregio di chiudere il cerchio per disciplinare l'attività amministrativa che rimane fuori dall'ambito di operatività dei precedenti commi, dettando una sequenza stringente dei c.d. "atti endoprocedimentali" in vista dell'adozione del provvedimento unico finale: in tal caso il provvedimento finale adottato dopo l'acquisizione dei pareri necessari e avvalendosi dello strumento della conferenza di servizi segna la conclusione del procedimento ad ogni effetto e per ciascuna articolazione dell'Amministrazione.

Il comma 5 opera altresì un rinvio ad una futura intesa tra Provincia e Consiglio delle Autonomie locali per dettare un elenco analitico di atti ed attività oggetto della concentrazione dei regimi amministrativi, anche avvalendosi di un criterio di progressività ed omogeneità sul territorio provinciale. **L'impegno in tale contesto dovrebbe essere quello di evitare un rallentamento nell'applicazione dello spirito e dei contenuti dei processi di semplificazione e velocizzazione amministrativa.**

- Si chiedono altresì delucidazioni in merito a quanto dichiarato nell'**art. 7** del DDL in discussione ovvero, "Nel comma 3 dell'articolo 19 ter della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 le parole: «mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata» **sono soppresse**" in quanto nell'illustrazione dello stesso DDL viene detto "Modifica finalizzata ad incentivare l'utilizzo degli strumenti telematici tout court da parte degli utenti che si rapportano con l'amministrazione provinciale, **non limitandola alla sola posta elettronica certificata**, anche in ragione dell'incremento costante dei servizi online resi disponibili tramite la rete internet attraverso il sito istituzionale." **Si chiede quindi se l'utilizzo della PEC rimarrà attivo o meno per alcune tipologie di pratiche.**

Ci permettiamo inoltre di **suggerire ulteriori modifiche alla normativa provinciale, non considerate dal DDL** in commento, e più precisamente:

- al comma 7 ter dell'art. 3 L.P. 23/1992 rubricato "Termini del procedimento" si propone di eliminare il riferimento all'istanza di parte, in considerazione del fatto che tale locuzione appare inutile in forza del dovere di trasparenza che ricade in capo all'amministrazione di motivare sempre le ragioni del proprio ritardo nell'adozione di un atto amministrativo;
- al comma 2 lett. d) dell'art. 25 rubricato "Comunicazione al soggetto interessato dell'inizio del procedimento" si richiede di inserire la possibilità che l'interessato possa prendere visione degli atti del procedimento non solo presso l'ufficio, come attualmente previsto, ma anche attraverso modalità telematica, in considerazione del fatto che al comma 3 l'art. 19 ter (Semplificazione dei rapporti con le imprese) si prevede espressamente che l'inoltro delle domande e della relativa documentazione possa essere effettuato anche esclusivamente in modalità telematica.